

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

STATUTO

Allegato alla deliberazione Consiliare n° 95 del 20 luglio 1995.

Parte prima

PRINCIPI FONDAMENTALI

Titolo primo

FUNZIONI E FINALITA'

Art. 1

(Finalità e segni distintivi)

1. Il Comune di Acquaviva delle Fonti rappresenta la Comunità Acquavivese, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Appartengono alla Comunità Acquavivese coloro che risiedono sul territorio comunale o vi hanno dimora anche temporanea.
3. L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e con gli istituti di cui al presente Statuto.
4. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma approvato e riconosciuto con provvedimento del 21.1.1962 n. 61 del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed inserito nel libro araldico degli Enti morali.
Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone.
Nell'uso del gonfalone si osserveranno le norme di cui al D.P.C.M. 3.6.1986 e/o quelle che potranno essere successivamente emanate.

Art. 2

(Finalità istituzionali)

1. Il Comune di Acquaviva delle Fonti:
 - a) informa il proprio ordinamento ai principi della democrazia sanciti dalla costituzione;
 - b) in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti delle persone umane e che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e che promuovono la cooperazione tra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli e promuove a tal fine la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione;

- c) promuove l'esercizio effettivo della sovranità popolare mediante la rappresentanza elettiva e la partecipazione;
- d) indirizza la sua attività affinché si instaurino rapporti di fiducia tra i cittadini e l'amministrazione, uniformando la sua azione ai principi di legalità ed equità, di trasparenza e pubblicità, di efficacia ed efficienza.
- e) informerà l'azione amministrativa comunale in modo che attui condizioni di pari opportunità tra uomo e donna (ex legge 125/91).

Art. 3

(Finalità sociali, economiche e culturali)

1. Il Comune di Acquaviva delle Fonti:

- a) nell'ambito delle sue funzioni persegue la rimozione degli ostacoli che si frappongono al pieno sviluppo della persona e che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti di tutti i cittadini;
- b) concorre a garantire la sicurezza sociale e la salute dei cittadini;
- c) elabora adeguati interventi a favore dei soggetti più deboli, degli anziani, dei disabili, ne cura l'assistenza e l'integrazione con pari dignità nel tessuto socio-economico della città;
- d) si impegna per una politica di sostegno prioritario alla famiglia sostenendola nella educazione dei figli prevenendo situazioni di devianze;
- e) tutela e promuove la maternità considerandola un bene di tutta la Comunità;
- f) favorisce e valorizza iniziative a favore della vita e dell'infanzia e si impegna a convocare, almeno una volta l'anno, il Consiglio comunale per discuterne esclusivamente;
- g) riconosce pari dignità e opportunità tra uomo e donna e promuove la loro partecipazione alla gestione dei problemi politici e sociali della Comunità;
- h) reperisce gli spazi e promuove i progetti che abbiano come soggetti i giovani per garantire obiettivi di formazione umana, culturale e professionale, di occupazione lavorativa, di integrazione e partecipazione sociale;
- i) si propone di consolidare ed allargare lo spirito di solidarietà e la realizzazione di rapporti tra i cittadini ad esso improntati;
- l) offre spazi di partecipazione e di ruolo politico nei settori di loro specifica competenza alle associazioni e ai gruppi di volontariato;
- m) produce atti concreti per rimuovere gli ostacoli che impediscono la libera espressione della vita individuale e collettiva attraverso la riorganizzazione funzionale dei tempi e degli spazi della città;
- n) promuove iniziative a favore degli emigrati e stabilisce rapporti permanenti con le proprie comunità in Italia e all'estero, favorisce l'inserimento degli immigrati nel tessuto produttivo, sociale e civile della città;
- o) promuove lo sviluppo ed il progresso della cultura valorizzando il patrimonio storico, artistico e monumentale e le istituzioni culturali e favorendo le libere iniziative delle articolazioni culturali della Comunità;
- p) promuove la pratica sportiva di base finalizzandola al raggiungimento di un più elevato livello di salute fisica, psichica e morale;
- q) promuove l'organico ed equilibrato assetto del territorio, la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione dei beni ambientali e naturali;
- r) favorisce lo sviluppo economico della Comunità e promuove la partecipazione della iniziativa economica privata alla realizzazione delle finalità di interesse generale, sostenendo anche iniziative tendenti a sperimentare nuove forme di scambio e di produzione sociale basate sul lavoro volontario socialmente utile.

Art. 4

(Rapporti con la Comunità Montana)

1. Il Comune persegue l'integrazione della popolazione facente parte della Comunità Montana onde consentire l'effettivo governo del territorio e la sua valida programmazione nonché il puntuale esercizio dei poteri e delle funzioni attribuitegli.

Titolo secondo

LA PARTECIPAZIONE

Sezione I

La partecipazione

Art. 5

(Principi)

1. Il Comune ispira la propria attività al principio della partecipazione dei cittadini singoli ed associati alla elaborazione degli indirizzi, delle scelte politico-amministrative, dei programmi ed alla gestione dei servizi.
2. Per tali fini, il Comune promuove e sollecita la partecipazione mediante gli istituti previsti dallo Statuto.

Art. 6

(Istanze, petizioni, proposte)

1. I cittadini del Comune possono rivolgere istanze e petizioni, nonché proporre provvedimenti nuovi o di revoca dei precedenti agli organi del Comune, adeguatamente motivate.
2. Il Sindaco provvede ad iscrivere le proposte all'o.d.g. del 1° Consiglio comunale utile e/o comunque entro 60 gg. dal ricevimento al protocollo comunale.
3. Le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini.
4. Si intende:
 - a) per istanza, la domanda con cui i cittadini singoli e associati chiedono relativamente a determinate questioni, informazioni e ragguagli circa l'attività e gli atti degli organi competenti. La risposta, verbale o scritta, deve essere fornita entro 30 gg. dall'interpellato o funzionario competente;
 - b) per petizione, l'iniziativa attraverso cui un gruppo di cittadini rappresenta agli organi comunali una o più esigenze di interesse generale o di categoria esistenti nel senso della Comunità locale;

- c) per proposta, l'iniziativa attraverso cui un gruppo di cittadini chiede al Consiglio comunale di adottare uno specifico provvedimento ovvero di revocarne uno già efficace.
- 5. Per le petizioni e le proposte è prescritta la sottoscrizione di non meno di 200 cittadini di età non inferiore ad anni 16.
- 6. L'autenticazione delle firme è prevista per le sole proposte ed avviene a norma del reg. del referendum di cui all'art. 16.

Art. 7

(Partecipazione ai servizi)

- 1. Il Comune favorisce e promuove:
 - a) la partecipazione alla gestione dei servizi di enti, associazioni di volontariato, libere associazioni che operano in settori di competenza comunale;
 - b) la partecipazione alla gestione dei servizi degli utenti singoli ed associati.
- 2. Per tali fini il Comune:
 - a) sollecita pareri dagli utenti e dai soggetti iscritti nel registro delle associazioni;
 - b) stipula convenzioni per la gestione di specifici servizi.
- 3. La partecipazione alla gestione dei servizi avviene con esclusione del fine di lucro.

Sezione II

L'informazione e l'accesso

Art. 8

(Informazione)

- 1. Il Comune:
 - a) riconosce nell'informazione il presupposto essenziale per la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica;
 - b) assicura ai cittadini l'informazione tempestiva ed esauriente sull'attività degli organi e degli uffici;
 - c) assicura la pubblicizzazione, nelle forme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della relazione del Difensore civico e dei Revisori dei conti, del registro degli enti e delle associazioni ai fini della partecipazione, dei bandi di concorso per l'assunzione del personale, delle procedure adottate dal Comune e dai responsabili dei procedimenti, degli atti di pianificazione e programmazione, delle gare d'appalto, dei contratti d'opera, dei criteri delle nomine e delle attribuzioni degli incarichi professionali.
- 2. Delle adunanze del Consiglio comunale è dato pubblico avviso nelle forme stabilite dal regolamento e l'ordine del giorno è depositato all'Albo Pretorio per la libera consultazione nonchè comunicato alle emittenti locali radiotelevisive ed affisso in apposite bacheche.

Art. 9

(Pubblicazione degli atti)

1. Gli atti deliberativi degli organi di governo sono affissi ai fini di legge all'Albo Pretorio del Comune nonchè nelle bacheche di cui all'art. 9 limitatamente agli elenchi degli atti deliberativi adottati dagli organi collegiali.

Art. 10

(Altre forme di pubblicazione)

1. Il Consiglio comunale può stabilire altre forme di pubblicazione degli atti deliberativi per rendere più efficace l'informazione ai cittadini.
2. Gli atti deliberativi sono consultabili in luoghi appositi, secondo le modalità stabilite dal regolamento degli uffici.

Art. 11

(Accesso agli atti e alle informazioni)

1. Il Comune assicura a tutti i cittadini l'esercizio del diritto di accesso agli atti ed alle informazioni in possesso dell'Amministrazione, al fine di realizzare la trasparenza dell'attività amministrativa, di favorirne lo svolgimento imparziale e di consentire la tutela dei diritti e degli interessi.
2. Il regolamento degli uffici stabilisce le modalità di esercizio del diritto di accesso ai sensi della legge 7.8.1990 n. 241.
3. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una motivata determinazione del Sindaco che ne vieti temporaneamente l'esibizione.
Tutti i cittadini possono ottenere copie entro i termini e nei modi previsti dal regolamento e previo pagamento dei soli costi di riproduzione.

Art. 12

(Accesso alle strutture ed ai servizi)

1. L'accesso alle strutture e la fruizione dei servizi comunali è assicurato a tutti i cittadini senza discriminazioni.
2. L'accesso e l'utilizzo delle strutture di proprietà del Comune sono disciplinati da appositi regolamenti e convenzioni.
3. Il Comune determina gli oneri da porre a carico degli utenti dei servizi garantendo la fruizione da parte degli indigenti.
4. L'Amministrazione comunale è tenuta a compiere, almeno annualmente, una verifica circa la funzionalità dei servizi rendendone noti i risultati attraverso idonee forme di pubblicità.

Sezione III

Azione popolare - Consultazione e referendum

Art. 13

(Azione popolare)

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Art. 14

(Registro delle associazioni)

1. Al fine della consultazione su temi specifici, il regolamento determina i criteri e i requisiti per la iscrizione di enti, organizzazioni e libere associazioni, attive e qualificate, che ne abbiano titolo, all'apposito registro.

Art. 15

(La consultazione dei cittadini)

1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari. nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.
3. La Segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale, ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.
4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 16

(Referendum consultivo)

1. Il Sindaco indice referendum popolare consultivo in base a deliberazione approvata dal Consiglio comunale con il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati o su iniziativa di almeno millecinquecento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Acquaviva delle Fonti e legalmente identificati. Tali referendum popolari devono riguardare materie di esclusiva competenza locale, con l'eccezione:
 - a) dei regolamenti relativi al funzionamento del Consiglio ed all'organizzazione comunale;
 - b) dei provvedimenti inerenti elezioni, nomine o designazioni, e delle relative revoche o di declaratorie di decadenza;
 - c) dei provvedimenti comunque concernenti rappresentanti o dipendenti del Comune. delle istituzioni e delle aziende speciali;
 - d) dei provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o la emissione di prestiti;
 - e) degli atti relativi ad imposte e tasse, rette e tariffe;
 - f) dei bilanci preventivi e consuntivi;
 - g) degli atti e dei provvedimenti comunque inerenti a questioni di religione, di razza o di sesso.
2. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.

Art. 17

(Disposizioni sul Referendum)

1. Il giudizio sull'ammissibilità del referendum ad iniziativa dei cittadini è pronunciato dal Consiglio comunale, con i voti favorevoli della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.
3. L'esito del referendum é proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
4. Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione, sempre che a quest'ultima abbia partecipato almeno il 40% degli aventi diritto e i quesiti referendari abbiano riscosso il consenso della maggioranza assoluta dei voti espressi.
5. Le consultazioni di cui all'art. 36 ed il referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.
6. Il Comune assicura la collaborazione di personale comunale dipendente abilitato alla autenticazione delle sottoscrizioni in materia di referendum.
7. Gli elettori partecipanti al voto vengono dotati di apposito tesserino a validità quinquennale sostitutivo del certificato elettorale secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 18**(Difensore Civico - Istituzione e ruolo)**

1. Il Comune di Acquaviva delle Fonti istituisce il Difensore civico.
2. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati ed è scelto nell'ambito di una proposta/e formulata da parte della Conferenza dei Capigruppo consiliari.
3. Vigila sull'imparzialità, sulla legalità e sul buon andamento delle attività del Comune, delle istituzioni e delle aziende speciali; in particolare, agisce a tutela degli interessi dei cittadini (anche in forma associata) secondo i principi contenuti nel presente Statuto e sanciti dalla vigente legislazione.
4. Relaziona al Consiglio comunale, secondo le modalità indicate dal regolamento, sulle questioni oggetto di segnalazione da parte di associazioni e di singoli cittadini, nonché di propria iniziativa.
5. Il Difensore civico deve risiedere nel territorio comunale da almeno 5 anni e avere esperienza almeno decennale in campo giuridico e/o amministrativo. E' ineleggibile il cittadino che riveste la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale, di parlamentare, di dirigente di partito e colui che, pur candidato, non sia stato eletto nelle ultime consultazioni elettorali amministrative o politiche.
6. Si applicano altresì al Difensore civico le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per il consigliere comunale dalla legge 23 aprile 1981, n. 151.
7. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con voti pari o superiori ai due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
8. L'elezione del Difensore civico avviene, nella prima attuazione delle presenti norme, entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto.
9. Rimane in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Il Difensore civico non è rieleggibile.
10. Nel caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso del quadriennio, il Consiglio provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva.
11. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità di cui ai commi precedenti. la decadenza è Pronunciata dal Consiglio.
12. Il Difensore civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio comunale adottata con votazione segreta ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
13. Il Difensore civico svolge la propria attività a titolo gratuito, con il riconoscimento del solo rimborso spese, in piena autonomia funzionale e indipendenza politica avvalendosi dei mezzi e degli uffici comunali con le modalità previste dal regolamento.
14. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale entro il mese di aprile e resa pubblica nelle forme previste dall'art. 8 dello statuto.
15. In casi di particolare importanza il Difensore civico effettua specifiche segnalazioni che il Sindaco iscrive all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio comunale.

Art. 19**(Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo)**

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, da quelle applicative previste dal presente statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.
2. L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
3. L'Amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono provvisoriamente regolati con deliberazione del Consiglio comunale e definitivamente stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo, da adottarsi dal Consiglio entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.

Art. 20

(Responsabilità del procedimento)

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La Giunta comunale determina definitivamente, entro tre mesi dall'entrata in vigore dello statuto, l'unità organizzativa dipendente responsabile di ciascun tipo di procedimento, relativo ad atti amministrativi di competenza comunale.
3. Con lo stesso atto deliberativo viene precisato il responsabile di ciascuna unità organizzativa ed il dipendente, alla stessa addetto, preposto a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento. Nello stesso atto viene stabilito il soggetto competente ad emettere, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il provvedimento finale.
4. Il regolamento comunale per il procedimento amministrativo, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto integra, con le modalità applicative, le disposizioni stabilite nei primi quattro capitoli della legge 7 agosto 1990, n. 241 e la Giunta comunale procede, nei venti giorni successivi, a verificare ed eventualmente modificare la deliberazione di cui al precedente comma, adeguandola a quanto stabilito dal regolamento.
5. Il regolamento e gli atti attuativi della legge richiamati nei precedenti comma sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo e debbono stabilire gli organi ai quali spetta di valutare, in ordine cronologico, le richieste presentate dagli interessati per determinare mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.

Art. 21

(L'azione sostitutiva)

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.
2. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano clementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

Art. 22

(Attribuzione ed esercizio di funzioni)

1. La legge e lo Statuto attribuiscono le funzioni agli organi di governo e di decentramento, ai funzionari dirigenti e al Segretario comunale generale.
2. Gli organi ed i soggetti titolari delle funzioni le esercitano nel rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti, senza vincolo di reciproca subordinazione gerarchica.
3. Il titolare delle funzioni è responsabile del loro esercizio e del risultato.

Art. 23

(Conflitti di attribuzione)

1. I conflitti tra organi o soggetti titolari di funzioni attribuite dalla legge o dallo Statuto sono sottoposti alla valutazione del Consiglio comunale, che, sentite le parti, adotta gli eventuali provvedimenti.

Art. 24

(Pari opportunità tra uomo e donna)

1. Il Comune promuove e svolge azione positiva per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10.04.1991, n. 125 e per garantire la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

Art. 25**(Pubblicità delle spese elettorali)**

1. Salvo quanto stabilito dalla legge, per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni comunali, deve essere depositata presso l'ufficio del Segretario Generale una dichiarazione, sottoscritta con firma autentica, con cui ciascun candidato dichiara la spesa che prevede di sostenere direttamente o indirettamente per la propria campagna elettorale.
2. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, e comunque all'atto della nomina, ogni candidato deve presentare presso l'Ufficio del Segretario Generale il rendiconto delle spese effettivamente sostenute.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 i dati previsionali e consuntivi delle predette spese elettorali sono resi pubblici mediante avviso del Sindaco da affiggere all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

Parte seconda

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Titolo primo

ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI

Art. 26

(Gli organi di governo)

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco.
2. Sarà promossa la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli Organi Collegiali del Comune nonchè, negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.
Il Sindaco per attuare la pari opportunità dovrà attenersi (ex art. 13 legge 81/93) alle presenti disposizioni per procedere alla nomina ed alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Sezione I

Il Consiglio

Art. 27

(Attribuzione)

1. Il Consiglio comunale è il massimo organo rappresentativo della Comunità Acquavivese, ne esprime la volontà, ne promuove lo sviluppo, ne cura gli interessi.
2. Il Consiglio:
 - a) determina l'indirizzo politico e amministrativo del Comune;
 - b) esercita la potestà regolamentare deliberando i regolamenti previsti dalla legge, dallo Statuto e quelli relativi alle funzioni attribuite al Consiglio dalla legge;
 - c) adotta gli atti fondamentali ad esso attribuiti dalla legge;
 - d) esercita il controllo sulla attività amministrativa della Giunta;
 - e) delibera la dotazione finanziaria, dei mezzi e dei servizi necessari allo svolgimento delle proprie funzioni.
3. Le funzioni del Consiglio non sono delegabili.

Art. 28

(I Consiglieri)

1. Ogni Consigliere è espressione dell'intera Comunità Acquavivese ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica ed assumono tutte le funzioni ad essa inerenti all'atto della proclamazione.
3. Ogni Consigliere, secondo le procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio, ad esclusione di quelli riservati dalla legge all'iniziativa della Giunta;
 - b) formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni;
 - c) ottenere informazioni, visione e copia di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato senza che possa essere opposto il segreto di ufficio;
 - d) accedere agli uffici ed immobili comunali e ai servizi disposti per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, con le modalità fissate dal regolamento.
4. A inizio e fine mandato il Consigliere comunale dichiara la propria situazione patrimoniale e, in concomitanza con la dichiarazione annuale dei redditi, ne presenta copia al Sindaco, che ne cura la pubblicazione.
5. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio Comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
6. Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consigliere, che senza giustificato motivo non intervenga per un intero trimestre ovvero per 5 sedute consecutive ai lavori del Consiglio Comunale, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su iniziativa del Sindaco o di un qualsiasi consigliere.
7. All'elenco dei Consiglieri assenti ingiustificati è data pubblicità nelle forme stabilite dal regolamento.

Art. 29

(II Presidente)

1. La prima seduta del Consiglio neo eletto deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Il Consiglio, sin dalla prima seduta, è presieduto dal Consigliere Anziano, intendendosi come tale colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16/5/1960, n° 570, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7°, della legge 415/93.l.

Il Consiglio è presieduto dal Consigliere Anziano che lo rappresenta, ne dirige i lavori secondo il regolamento ed esercita i poteri di polizia dell'adunanza.
2. Il Consigliere Anziano, quale Presidente del Consiglio, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
3. Spetta al Presidente del Consiglio:
 - a) la compilazione dell'ordine del giorno del Consiglio;

- b) la spedizione degli avvisi di convocazione;
 - c) la direzione dei lavori della seduta secondo il regolamento ed esercita i poteri di polizia dell'adunanza.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente individuato nel consigliere che ha ottenuto la cifra individuale più alta dopo il Consigliere Anziano.

Art. 30

(I gruppi consiliari)

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal regolamento, ed eleggono il proprio Capogruppo.

Art. 31

(Convocazione delle adunanze)

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, ora e luogo di riunione da comunicarsi ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.
- a) Il Consiglio deve essere convocato quando la richiesta riguarda materie espressamente contemplate tra le competenze del Consiglio, ex art. 32 - ovvero la richiesta riguardi la discussione di questioni proposte nelle forme e nei termini previsti dal regolamento consiliare (richiesta di voto per un o.d.g. su una mozione, etc.).
2. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio nel termine di venti giorni liberi qualora lo richieda un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste corredate dalla eventuale proposta di atto deliberativo consiliare sulla proposta di atto deliberativo i responsabili dei servizi interessati ed il Segretario comunale generale devono esprimere i pareri di legge non meno di 48 ore prima della celebrazione del Consiglio.
3. Il regolamento:
- a) determina le procedure di convocazione del Consiglio;
 - b) stabilisce termini più brevi in caso di urgenza, fatto salvo comunque il termine minimo di 24 ore;
 - c) disciplina l'ordine dei lavori del Consiglio;
 - d) stabilisce le modalità di convocazione di sessioni e sedute tematiche.

Art. 32

(Sedute e votazioni)

1. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri assegnati e a maggioranza dei voti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata.
2. Per l'approvazione del regolamento del Consiglio e delle eventuali modifiche sono richiesti voti favorevoli dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi, individuati dal regolamento, in cui la pubblicità potrebbe recare pregiudizio a diritti soggettivi.

Art. 33

(La conferenza dei Capigruppo)

1. E' costituita in seno al Consiglio Comunale la Conferenza dei Capigruppo. La costituzione della stessa nonchè le sue funzioni saranno stabilite dall'apposito regolamento.

Art. 34

(Le commissioni consiliari)

1. Il Consiglio istituisce e nomina con criterio proporzionale tre commissioni permanenti che sono organismi consultivi interni preposti a formulare pareri sugli atti di competenza degli organi deliberanti e sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio può istituire commissioni speciali o d'inchiesta. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinate dal regolamento Consiliare.

Sezione II

ORGANI DI DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

Art. 35

(Consulte)

1. Il Consiglio comunale nomina, nella prima seduta utile successiva alla nomina delle commissioni consiliari, le consulte comunali.
2. Le consulte hanno il compito di formulare proposte, suggerimenti e pareri agli organi di governo dell'Ente locale e di collaborare alle iniziative da essi assunte nonchè, più in generale, all'attività dell'Amministrazione comunale.
3. Le consulte possono anche organizzarsi, al loro interno, in gruppi di lavoro.
4. Sono altresì nominate dal Consiglio comunale la consulta delle donne, degli anziani, dei giovani, della vita e della pace.
5. I criteri di composizione, di nomina e di organizzazione delle consulte, sono definiti dal regolamento.
6. Le sedute delle consulte possono essere pubbliche.

Art. 36

(Consulte di quartieri)

1. Il Consiglio comunale, con apposito regolamento, si riserva la facoltà di istituire le consulte di quartiere.

Sezione III

La Giunta

Art. 37

(Attribuzioni)

1. La Giunta è l'Organo ausiliario del Sindaco e lo collabora nell'amministrazione del Comune.
2. La Giunta:
 - a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze riservate dalla legge o dallo Statuto, al Sindaco, al Segretario Comunale Generale;
 - b) assume gli atti gestionali a contenuto generale determinati dal regolamento;
 - c) assume iniziative di impulso e di raccordo al fine di estendere la partecipazione;
 - d) nomina le commissioni per le gare ed i concorsi, fatto salvo quanto disposto dall'art. 51 comma 3° legge 142/90;
 - e) adotta i provvedimenti relativi alla assunzione e alla cessazione del personale.
 - f) in esecuzione degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare i contenuti discrezionali del provvedimento finale;
 - g) promuove gli accordi di programma;
 - h) adotta i provvedimenti relativi alle entrate extratributarie e relaziona al Consiglio sulla propria attività ogni sei mesi;
 - i) la Giunta, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 8/6/90, n. 142, può adottare variazioni di bilancio in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte del Consiglio entro 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
3. Ad inizio e fine mandato gli Assessori comunali dichiarano la propria situazione patrimoniale e, in concomitanza con la dichiarazione annuale dei redditi, ne presentano copia al Sindaco, che ne cura la pubblicazione.

Art. 38

(Composizione ed elezione)

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede, e da sei Assessori. La delega per settori di competenza è conferita dal Sindaco.
2. Possono essere nominati Assessori cittadini, in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.
L'Assessore è nominato, in ragione di comprovate e specifiche competenze culturali e tecnico-amministrative, tra i cittadini facenti parte dell'elettorato attivo. L'Assessore partecipa alle sedute del Consiglio con diritto d'intervento ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione.

La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

3. I componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

Art. 39

(Sedute)

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne fissa l'ordine del giorno; in caso di sua assenza o impedimento dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'Assessore anziano.
2. L'ordine del giorno della Giunta è comunicato agli Assessori, ai Capigruppo consiliari, ed al Presidente del Consiglio tre giorni prima della seduta.
3. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale Generale o, in mancanza, il Vicesegretario comunale vicario. Le sedute non sono pubbliche.
4. Il verbale della seduta con l'annotazione del numero delle delibere adottate è sottoscritto dal Presidente, dagli Assessori e dal Segretario.

Art. 40

(Decadenza della Giunta)

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade, ma resta in carica sino alla elezione del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. La Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 41

(Dimissioni, Cessazione e Revoca di Assessori)

1. I singoli assessori possono cessare dalla carica, oltre che per scadenza naturale della Giunta, per morte, dimissioni, revoca, decadenza e rimozione da parte del Presidente della Repubblica
2. Alla sostituzione dei singoli assessori provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale nella seduta successiva al verificarsi dell'evento.
3. Gli istituti della revoca, della decadenza e della rimozione, nonché le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica e lo status dei componenti della Giunta, sono disciplinati dalla legge.
4. Oltre i casi di incompatibilità di cui al precedente comma 3 del presente articolo, non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini sino al terzo grado del Sindaco.

Sezione IV

Il Sindaco

Art. 42

(Ruolo e funzioni)

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. Egli rappresenta l'Ente convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti.
2. La legge disciplina le modalità per l'elezione del Sindaco, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità alla carica di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
5. Il Sindaco con la rispettiva Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
6. Il Sindaco e gli Assessori da esso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni ed ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri con le modalità previste nell'apposito regolamento sul funzionamento del Consiglio.
7. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dallo Statuto e dai regolamenti attribuzioni, quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
8. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto e dell'osservanza dei regolamenti.
9. Il Sindaco prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento dinanzi al Prefetto nelle forme di legge.
10. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.
11. Ad inizio e fine mandato il Sindaco dichiara la propria situazione patrimoniale e, in concomitanza con la dichiarazione annuale dei redditi, ne presenta copia al Segretario Comunale, che ne cura la pubblicazione.

Art. 43

(Attribuzioni)

1. Il Sindaco, come Capo dell'Amministrazione:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente e, pertanto, rappresenta il Comune anche negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore o un Consigliere comunale ad esercitare tali funzioni;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa;
 - c) coordina l'attività dei singoli assessori e può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa degli stessi per sottoporli all'esame collegiale della Giunta;
 - d) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - e) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità stabilite dalla legge;
 - g) rilascia le autorizzazioni commerciali e di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - h) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune;
 - i) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - j) provvede, sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, significando che tutte le nomine e designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico e che, in mancanza, la S.P.C. adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi di Legge;
 - k) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - l) esercita ogni altra funzione prevista dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende a tutti i servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalle leggi della Repubblica.
 3. Il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Governo al Presidente del Consiglio circoscrizionale e, ove tali organi di decentramento non siano ancora costituiti, lo stesso può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni predette nei quartieri e nelle frazioni.

Art. 44

(Il Vice Sindaco)

1. Il Sindaco, all'atto della nomina degli Assessori, nomina fra questi anche un Vice Sindaco, con il compito specifico di sostituirlo, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 45

(Poteri d'ordinanza)

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
3. Per l'esecuzione di tali ordinanze, il Sindaco può chiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. Se le predette ordinanze sono rivolte a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
4. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.
5. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
6. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente Statuto e dal regolamento.

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Art. 46

(Principi di organizzazione)

1. L'organizzazione degli uffici del Comune si informa a criteri di buon andamento, imparzialità, razionalità, economicità ed efficienza.
2. Il Comune promuove azioni positive a favore delle donne dipendenti comunali per realizzare concretamente la parità uomo-donna.
3. Il Consiglio comunale delibera piani di intervento ed esercita il controllo sull'apparato amministrativo.
4. La Giunta adotta le direttive per assicurare il buon andamento, l'economicità, l'imparzialità e l'efficienza della struttura amministrativa comunale.
5. Il Sindaco sovrintende sul funzionamento degli uffici e dei servizi.
6. Organizzazione degli uffici, servizi e del personale:
 - a) L'articolazione della struttura comunale è definita dall'apposito regolamento che determina, altresì, la pianta organica per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali, in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale in funzione alle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti ed ai programmi dell'amministrazione.

- b) I compiti sono attribuiti alle unità organizzative in via esclusiva. Quando più compiti siano connessi, possono essere istituiti, anche in via temporanea, uffici con scopi determinati.
- c) Nell'ambito dei contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili definiti dalla pianta organica, le dotazioni di personale di ciascuna unità organizzativa sono suscettibili di adeguamento e retribuzione con provvedimento della Giunta Comunale.

CAPO II

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 47

(Ruolo e funzioni)

1. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende, con ruolo e compiti di alta direzione, all'esercizio delle funzioni dei dirigenti, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.
2. E' responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazioni da sottoporsi al Consiglio ed alla Giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti della ripartizione cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge. Può richiedere il perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi.
Completa l'istruttoria con il suo parere in merito alla legittimità della proposta.
3. Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del dirigente della ripartizione o servizio competente, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi. a tal fine necessari.
4. Partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni.
Assicura, a mezzo di funzionario da lui designato, la redazione dei verbali delle adunanze consiliari, secondo le norme stabilite dal regolamento.
5. Convoca e presiede la conferenza dei dirigenti.
6. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti comma, le altre funzioni stabilite dal regolamento e, in particolare, le seguenti:
 - a) roga i contratti nell'interesse del Comune;
 - b) presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale comunale delle qualifiche dirigenziali;
 - c) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;
 - d) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento;
 - e) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro quando previsto, agli organi di controllo;
 - f) ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune;

- g) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il regolamento.
7. Il Segretario Generale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

Art. 48

(Il Vice Segretario)

1. Il Vice Segretario esercita le funzioni vicarie del Segretario Generale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento.
- Il Vice Segretario, di norma, coadiuva il Segretario Generale nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 49

(Conferenza dei dirigenti e conferenza di programma)

1. La conferenza dei dirigenti è presieduta dal Segretario generale ed è costituita da tutti gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali dipendenti dal Comune. La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro. La conferenza definisce le linee d'indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale di cui al precedente art. 45. La conferenza dei dirigenti tiene le sue riunioni almeno una volta ogni tre mesi ed in ogni occasione il cui il Segretario generale, per propria iniziativa o su richiesta dei componenti, ne constati la necessità.
2. Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti ed iniziative che richiedono l'intervento di più aree funzionali, il Segretario generale convoca una conferenza dei dirigenti interessati, nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare, nel più breve tempo, le deliberazioni adottate dagli organi collegiali del Comune.
3. I Verbali delle riunioni sono trasmessi dal Segretario Generale al Sindaco.

Titolo II

BILANCIO - PATRIMONIO - AMBIENTE

Art. 50

(Ordinamento contabile)

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dall'apposito regolamento nonché dalle altre disposizioni comunali che regolano la materia, nel rispetto delle leggi ed in conformità alle norme dello Statuto.

Art. 51**(Bilancio e programmazione finanziaria)**

1. Il bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica sono presentati dalla Giunta al Consiglio almeno trenta giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione degli stessi da parte del Consiglio Comunale.
2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza e di cassa; il bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza e di durata pari a quello della Regione Puglia, esprime la coerenza amministrativa e finanziaria degli strumenti di programmazioni del Comune.

Art. 52**(Conto consuntivo)**

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo costituito dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio.
2. Il conto consuntivo è accompagnato da una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati nonché, limitatamente ai centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti.
3. Il conto consuntivo e la relazione di accompagnamento sono presentati dalla Giunta al Consiglio trenta giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.

Art. 53**(Patrimonio)**

1. I beni patrimoniali non destinati alla diretta utilizzazione ai fini del Comune, sono soggetti a gestione economica finalizzata alla ottimizzazione della redditività.

Art. 54**(Tutela del patrimonio naturale, ambientale e culturale)**

1. Il regolamento determina i criteri per l'individuazione del patrimonio naturale, ambientale e culturale da sottoporre a specifica tutela, fissa le norme di tutela e stabilisce le sanzioni da applicarsi per le violazioni.
2. I piani urbanistici, gli interventi edilizi ed ogni altra opera suscettibile di modificare significativamente l'ambiente antropico e naturale ed il paesaggio sul territorio comunale è sottoposto a preventiva valutazione di impatto ambientale.
3. Il regolamento definisce le procedure per la valutazione. Il regolamento deve prevedere la soglia minima di attivazione della procedura di valutazione e la consultazione preliminare dei cittadini del territorio interessato alla realizzazione.

Titolo III

CONFERENZA DEI SERVIZI

Art. 55

(Conferenza dei servizi)

1. Quando sia opportuno effettuare l'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo attivato dal Comune, ovvero quando l'Amministrazione comunale debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi di altre amministrazioni pubbliche, la Giunta indice una conferenza dei servizi.
2. Al fine della realizzazione coordinata delle opere pubbliche sul territorio comunale, la Giunta promuove conferenze dei servizi tra gli enti e le pubbliche amministrazioni interessate all'esecuzione delle opere.
3. Il coordinamento è condizione per l'intervento su beni di proprietà comunale.

Art. 56

(Commissioni paritetiche)

1. Onde rendere permanente e produttiva la cooperazione del Comune con gli Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio è prevista la costituzione di commissioni paritetiche.
2. Il Consiglio comunale delibera la istituzione, i criteri di composizione ed i compiti delle commissioni paritetiche ovvero della rappresentanza dell'Ente locale in commissioni paritetiche istituite per iniziativa di altri Enti.

Art. 57

(Nomina dei rappresentanti)

1. La nomina dei rappresentanti del Comune nelle società partecipate, negli altri Enti e nelle commissioni paritetiche, quando non sia diversamente disciplinata dalla legge, è effettuata, dal Consiglio comunale al quale compete altresì l'eventuale revoca.

Art. 58

(Ordinamento delle istituzioni)

1. Le istituzioni sono costituite dal Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, educativi e culturali.

Art. 59

(Funzionamento)

1. Il funzionamento delle istituzioni è disciplinato dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 60

(Servizi Comunali)

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.
2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

CAPO II

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 61

(Gestioni in economia)

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 62

(La concessione a terzi)

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità

economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'utente.

Art. 63

(Le aziende speciali)

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio comunale.
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale sono nominati dal Consiglio comunale, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta di voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali e di Revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.
5. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva con le modalità previste dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Su proposta del Sindaco il Consiglio procede alla sostituzione del Presidente o di componenti del Consiglio d'amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco stesso.
6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. E' nominato a seguito di pubblico concorso.
7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dal regolamento. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.
10. Il Consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto.

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

CAPO I**CONVENZIONI E CONSORZI****Art. 64****(Convenzioni)**

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati .
2. Le convenzioni devono specificarne i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione degli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
5. Lo stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra comuni e province, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

Art. 65**(ConSORZI)**

1. 1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni, e, ove interessa, con la partecipazione della provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b) lo statuto del Consorzio.
2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;

- b) il Consiglio d'amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto.
4. I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione della carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.
 5. Il Consiglio d'amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina.
 6. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo statuto.
 7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.
 8. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio d'amministrazione a quelli della Giunta.

CAPO II

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 66

(Opere di competenza primaria del Comune)

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale e, espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.
6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

CAPO III**LA REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA****ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE****Art. 67****(Il Collegio dei Revisori dei Conti)**

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:
 - a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
 - b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
 - c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
 - d) partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona del Presidente tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.
4. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del presente statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
5. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
6. I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.
7. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 68**(Il rendiconto della gestione)**

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze in seconda convocazione il conto consuntivo può, essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 69

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non statuito dal presente Statuto, si fa riferimento alla legge e ai regolamenti.

Art. 70

(Efficacia dei regolamenti vigenti)

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto, e di quelli comunque necessari a darne attuazione, mantengono la loro efficacia i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la legge e con lo Statuto.

Art. 71

(Modifiche)

1. L'iniziativa della revisione dello Statuto appartiene a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta, ai cittadini ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.
2. Prima di essere poste all'esame della competente commissione consiliare, le proposte di revisione dello Statuto sono affisse all'albo pretorio per non meno di dieci giorni e portate a conoscenza dei cittadini con altri idonei strumenti di comunicazione.
3. Il Consiglio comunale procederà all'esame dei regolamenti non esplicitamente richiamati dall'art. 59 della legge 142/90 entro 90 giorni dalla data di pubblicazione dello Statuto.